

N° 10/2020 Reg. Sent.
N° 10/2020 Reg. Fall.
N° 31/2020 Reg. Cron.
N° 24/2020 Reg. Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Urbino** in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

Dr. Massimo Di Patria, Presidente ;

Dr. Vito Savino, Giudice relatore ed estensore;

Dr. Egidio de Leone, Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile recante n. 9/2014 C.P. promosso

DA

INTESA SAN PAOLO s.p.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Rossella Vele;

ricorrente

CONTRO

NE.GAS. CAVE s.r.l., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Franco Gaudio;

resistente

oggetto: risoluzione per inadempimento di concordato preventivo e contestuale dichiarazione di fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa ricorrente lamenta il grave inadempimento del piano concordatario, sì da chiedere la risoluzione del concordato preventivo di NE.GAS. CAVE s.r.l.

Alla formulazione di tale domanda si è accompagnata la correlata proposizione dell'istanza di fallimento (sebbene tramite formulazione di separato ricorso, poi riunito al presente giudizio).



La domanda di risoluzione si palesa ammissibile, attesa la proposizione di essa entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 186 L.F.

Al riguardo è sufficiente osservare ad oggi persiste l'attività di liquidazione e, nello specifico, il tentativo di vendita dei beni immobili integranti l'attivo concordatario.

D'altro canto, il debitore non ha sollevato l'eccezione di cui al terzo comma dell'art. 186 L.F. né l'eventuale decadenza (non ricorrente nel caso di specie) può essere rilevata d'ufficio, giusto il principio generale di cui all'art. 2969 c.c.

Nel prospettare le ragioni della domanda, la difesa ricorrente deduce quanto segue: “ ... *come si evince dalle conclusioni del Liquidatore Giudiziale, rag. Simona Santorelli, dell'ultima relazione periodica inviata il 28.3.2019, i risultati della liquidazione presentano scostamenti notevoli rispetto alle previsioni del piano e della proposta concordataria, per cui è sin d'ora prefigurabile l'inadempimento della proposta di concordato*”.

Tanto premesso, occorre muovere dall'assunto che la risoluzione del concordato preventivo trascende un'ottica *lato sensu* sanzionatoria, incentrata dunque sulla colpa del debitore, e si configura quale modalità di cessazione della procedura ogniqualvolta essa, anche per fatti sopravvenuti o financo estranei all'ambito di intervento e di controllo del debitore, sia ormai inidonea ad assicurare l'attuazione per lo meno “in prevalenza” del piano concordatario.

In altri e più compiuti termini, “*il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva* (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18738 del 13/07/2018).

Altresì, chiarendo nello specifico il requisito dell'attuazione in prevalenza, vi è che “*il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto a norma dell'art. 186 legge fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto,*



secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati; la ragione della predetta risoluzione, inoltre, può anche consistere, come nella specie, nell'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, senza che alcun rilievo assuma l'eventuale colpa del debitore che, in caso di consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13446 del 20/06/2011)”.

Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulla relazione redatta dal Liquidatore giudiziale, depositata in data 1.7.2017 e che ivi si abbia per integralmente richiamata.

In essa, ad esito di un percorso motivazionale incentrato su circostanze oggettive, già si evidenzia la sostanziale impossibilità di alienare i beni integranti l'attivo concordatario agli originari valori di stima e già si formula una prognosi negativa circa l'adempimento della proposta concordataria.

Tali previsioni sono state reiterate nelle successive relazioni ex art. 182 L.F. e da ultimo ribadite nella rapporto del 13.12.2019, cui il Commissario giudiziale ed il Liquidatore giudiziale, comparsi all'udienza del 30.9.2020, si sono riportati.

Ad oggi l'attivo realizzato ammonta ad euro 2.029.067, 57 sicché detratte le spese per la procedura, in esse inclusi i compensi vantati in prededuzione dai professionisti della società debitrice, l'attivo distribuibile ai creditori concorsuali è pari ad euro 1.278.166,96.

L'importo di euro 705.502,54 è già stato oggetto di un progetto di ripartizione parziale e, dunque, le somme residue ammontano ad euro 572.664,42.

Con più precisione, il lotto n. 17 è stato aggiudicato al prezzo di euro 64.000,00 a fronte di una base d'asta di euro 80.000,00; il lotto n. 5 è stato aggiudicato al prezzo di euro 128.621,00 a fronte di una base d'asta di euro 198.000,00; il lotto n. 8 è stato aggiudicato al prezzo di euro 57.600,00 a fronte di una base d'asta di euro 90.000,00; il lotto n. 13 è stato aggiudicato al prezzo di euro 80.000,00 a fronte di una base d'asta di euro 125.000,00; il



lotto n. 14 è stato aggiudicato al prezzo di euro 483.840,00 a fronte di una base d'asta di euro 756.000.

Qualora gli ulteriori lotti fossero venduti in conformità alla linea di ribassi già indicata dal Liquidatore giudiziale nel bando depositato in data 14.12.2015, ipotesi del tutto improbabile (per non dire impossibile) in ragione del tempo ormai trascorso, segno evidente del disinteresse del mercato (quantomeno ai prezzi di stima) per i beni ad oggi ancora invenduti, si arriverebbe all'importo complessivo di euro 4.692.760,00 e, dunque, l'attivo realizzato ammonterebbe ad euro 6.721.827,57 (trattasi, lo si ripete, di ipotesi connotata da irrealistico ottimismo, risultando necessario compiere ulteriori ribassi per liquidare i beni residui).

Tuttavia, come già evidenziato nella relazione ex art. 172 L.F., al netto degli ulteriori crediti in prededuzione, i soli crediti privilegiati, che dunque devono essere integralmente soddisfatti, ammontano ad euro 8.126.957,89.

Palese, pertanto, è l'impossibilità di destinare risorse ai creditori chirografari, che pure vantano crediti per la somma complessiva di euro 7.061.017,33, e di soddisfare integralmente i creditori privilegiati.

Il mancato pagamento, tampoco parziale, dei creditori chirografari ed il mancato pagamento integrale dei creditori privilegiati, delineano uno stravolgimento totale di quanto promesso ai creditori concorsuali, stravolgimento che si risolve in un inadempimento di non scarsa importanza.

Anzi, il profilo di gravità dell'inadempimento appare ancor più marcato laddove si consideri che, come indicato nel piano omologato, la liquidazione dell'attivo, e dunque il pagamento dei creditori concorsuali, doveva avvenire entro cinque anni dalla pronuncia del decreto di omologazione, depositato in data 15.5.2020.

Tale termine è decorso ma l'attività di liquidazione, nonostante la diligenza del Liquidatore giudiziale, è ancora assai lontana dalla sua conclusione.

Alla luce di quanto osservato, la domanda di risoluzione per inadempimento del concordato preventivo deve essere accolta.

Alla dichiarazione di risoluzione si accompagna l'accoglimento della correlata istanza di fallimento, depositata anteriormente al 9.3.2020, con conseguente insussistenza della



condizione di improcedibilità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2020, convertito in legge con modificazioni.

Ovviamente, il concorso dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 15 L.F. e di cui al secondo comma dell'art. 1 L.F. (la difesa resistente tra l'altro non ha sollevato l'eccezione relativa al mancato superamento delle soglie) sono ammessi dalla società debitrice sin dal ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e risultano manifesti laddove si consideri l'ammontare dell'attivo e del passivo.

L'ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione di tutti i beni equivale alla messa in liquidazione della società debitrice.

L'insolvenza, dunque, è insita nell'impossibilità per NE.GAS. CAVE s.r.l. di soddisfare integralmente i propri creditori tramite liquidazione dell'attivo residuo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- dichiara la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo di NE.GAS. CAVE s.r.l., con sede a Fossombrone, in Via Ghilardino s.n.; C.F. :02077520415;
- dichiara il fallimento di NE.GAS. CAVE s.r.l., con sede a Fossombrone, in Via Ghilardino s.n.; C.F. :02077520415;
- nomina il Dott. Vito Savino giudice delegato;
- nomina il Rag. Simona Santorelli ed il Dott. Francesco Mei Curatori del fallimento.
- ordina a NE.GAS. CAVE s.r.l. di depositare presso la Cancelleria, entro il termine di tre giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- fissa l'udienza del 17.2.2021 ore 11.30, presso l'ufficio del Giudice Delegato, per procedere all'esame dello stato passivo;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione, con l'eventuale osservanza delle modalità di cui all'art.17 del decreto legge n.179 del 2012;



- manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Urbino, 15.10.2020

Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria

Il Giudice estensore

Dott. Vito Savino

